

Tempi duri per le retribuzioni dei segretari comunali e provinciali

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Sicuramente l'abrogazione della figura del segretario comunale e provinciale rappresenta uno degli argomenti di maggior rilievo nella discussione attuale della riforma del lavoro pubblico. Ma, oltre a questo, negli ultimi tempi, a livello normativo e interpretativo sono intervenute alcune decisioni che incidono, in maniera negativa, sul trattamento economico dei soggetti in questione. Ovviamente gli operatori devono dare attuazione a queste decisioni già da subito in sede di calcolo dello stipendio del segretario, anche se lo spazio a dubbi ed incertezze applicative non mancano. Come al solito, logica conseguenza vede il responsabile dell'ente stretto fra interpretazioni non favorevoli al segretario e note, per la maggior parte provenienti dalle organizzazioni sindacali, che diffidano gli enti a toccare lo stipendio del segretario stesso.

Il punto sull'abrogazione dei diritti di segreteria

La revisione della disciplina dei diritti di segreteria è contenuta nell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale, in prima stesura, prevedeva che:

- "1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.*
- 2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia..."*

Per chiarezza espositiva, si riporta anche la previsione dell'art. 41 della l. n. 312/1980, che è stata abrogata.

"Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per

gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”.

Quindi, a decorrere dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. n. 90/2014, a tutti i segretari comunali e provinciali non possono essere attribuiti i diritti di segreteria in quanto è stata cancellato dal panorama legislativo la disposizione che ne consentiva il pagamento ed è stata sostituita dalla norma che impone l'introito del provento interamente nelle casse comunali.

Il divieto è stato mitigato in sede di conversione del decreto. La legge n. 114 dell'11 agosto 2014 ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 10, il quale prevede che:

“2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Il divieto di corresponsione viene meno per i segretari comunali assegnati agli enti locali privi di dirigenza ovvero per i segretari che non sono dirigenti e quindi appartenenti alla fascia C ed operanti nei comuni di classe IV. È sufficiente la realizzazione di una sola delle due condizioni per far nascere in capo al segretario comunale il diritto alla percezione dei diritti di segreteria (Corte dei conti per la Sicilia, deliberazione 28 ottobre 2014, n. 194/2014). La motivazione della scelta del legislatore consiste nel riconoscere i diritti a quei segretari che, per effetto del disposto dell'art. 41, comma 5, del C.c.n.l. 16 maggio 2001, non possono usufruire del cosiddetto “galleggiamento” in quanto svolgono la loro attività in enti nei quali non sono previste le figure di livello dirigenziale.

I problemi applicativi riguardano tanto il punto di vista soggettivo quanto la determinazione delle modalità e del limite di corresponsione dell'emolumento. Infatti, mentre il meccanismo in vigore sino all'entrata in vigore del decreto succitato non presentava particolari problemi applicativi, stante i parecchi anni di attuazione della norma, le nuove disposizioni presentano il fianco a molteplici dubbi. Un primo chiarimento in ordine alla determinazione della quota da attribuire in caso di attività rogante è contenuto nella delibera sopra richiamata, nella quale i magistrati contabili siciliani, collegandosi al dettato letterale della norma, che fa riferimento al provento annuale, affermano che gli enti devono introitare l'intero provento durante l'anno e riconoscere, a fine

esercizio, al segretario comunale il compenso in questione nel limite del venti per cento del suo stipendio.

A ruota della Sicilia, sono intervenute due deliberazioni della Corte dei conti per la Lombardia (n. 275 del 29 ottobre 2014 e n. 297 del 13 novembre 2014). Nella prima deliberazione citata, dopo aver ricordato, quasi pilatescamente, che *“la decisione circa l'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell'amministrazione”*, la Corte lombarda evidenzia che la qualifica di segretario di fascia A, seppur equiparata, a livello giurisprudenziale, all'area dirigenziale, non risulta un impedimento per la corresponsione dei diritti di rogito al segretario stessa. La seconda deliberazione, la n. 297/2014, non fa altro che ribadire la posizione già espressa, riconoscendo i diritti in commento ai segretari che operano negli enti privi di dirigenza ovvero che non rivestano la qualifica di dirigenti.

Successivamente, si occupa del problema anche la Corte dei conti per il Lazio, con la deliberazione n. 21/2015 del 5 febbraio 2015. I magistrati non concordano con i colleghi siciliani quando affermano che la condizione soggettiva (enti privi di dirigenza ovvero segretario non dirigente) è alternativa e non cumulativa. Evidenziando che, tra le due condizioni, la norma usa la locuzione *“e comunque”*, la Corte laziale giunge a conclusione che entrambe le condizioni debbano essere soddisfatte contemporaneamente e, quindi, in sostanza, i diritti di rogito spetterebbero solo ai segretari appartenenti alla fascia C. Ciò in quanto i predetti segretari non possono beneficiare del cosiddetto galleggiamento, in quanto non sono presenti, nell'amministrazioni, dipendenti con la qualifica di dirigenti e, nel contempo, la retribuzione di posizione assume un importo significativamente inferiore rispetto ai colleghi di fascia A e B. Per questi ultimi, poiché parificati ai dirigenti, scatterebbe una sorta di onnicomprensività della retribuzione, che impedirebbe il riconoscimento di ulteriori emolumenti. Anche per quel che riguarda le modalità di calcolo, i magistrati laziali sembrano dissentire dalla posizione della Corte dei conti per la Sicilia, secondo la quale, come detto, i diritti di rogito vanno interamente incamerati da parte dell'ente locale e rigirati, al termine dell'anno, al segretario comunale, nel limite del 20 per cento del suo stipendio. Partendo dal presupposto che il compenso per diritti di rogito si matura *“al momento di ricevimento dell'atto e/o del contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario”*, la Corte laziale sembra voler attribuire l'emolumento durante l'anno, in concomitanza con l'attività svolta, a nulla rilevando se i diritti di segreteria siano stati liquidati e pagati.

In ordine alla norma da applicare nel corso del 2014, importanti chiarimenti sono contenuti nel parere della sezione lombarda della Corte dei conti espresso nella deliberazione n. 40/2015 del 6 febbraio 2015, la quale evidenzia, innanzitutto, che lo spartiacque è rappresentato dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto n. 90/2014. Prima di tale data continua a trovare applicazione la vecchia normativa, mentre dopo

si applica l'intero art. 10 del decreto, comprese le modifiche apportate in sede di conversione in legge. E *"il comune dovrà provvedere a calcolare separatamente la quota dei diritti di rogito spettante per le due fasi dell'anno, rispettivamente fino al 24 giugno e a partire dal 25 giugno, sulla base delle rispettive regole di quantificazione e di rispetto dei parametri stipendiali (1/3 e 1/5 dello stipendio)"*.

Ma, forse, la pronuncia più importante in materia è rappresentata dalla deliberazione della Corte dei conti per la Lombardia n. 34/2015 del 6 febbraio 2015, la quale affronta il problema del calcolo dei diritti di segreteria spettanti. In particolare, i magistrati contabili evidenziano come i colleghi siciliani ritengano che i diritti debbano essere totalmente incassati dall'ente locale e, a fine anno, attribuiti al segretario, nel limite del 20% dello stipendio. In base al tenore letterale della norma, però, si potrebbe prospettare un'altra tesi interpretativa, che vuole attribuire alla potestà regolamentare del comune e della provincia la fissazione della quota da riconoscere al segretario nell'ambito del massimale stabilito dalla legge. Rilevando questo possibile contrasto interpretativo, la Corte lombarda rimette alla sezione delle autonomie la questione.

In questo contesto, si consiglia gli enti di adottare una delle due diverse possibili soluzioni:

1. attendere il parere della sezione delle Autonomie della Corte dei conti per avere chiarezza sul comportamento da adottare e, nel frattempo, non liquidare i diritti di rogito al segretario;
2. pagare di diritti di rogito al segretario, apponendo, nell'atto di liquidazione, una clausola che preveda il conguaglio, sia positivo che negativo, in esito al parere della sezione delle Autonomie.

In tutto questa confusione di interpretazioni, almeno una notizia positiva arriva dall'Aran, con il parere SEG33. Sempre in tema di diritti di segreteria, l'Agenzia ha affermato che, per determinare il limite, si fa riferimento allo stipendio del segretario comunale, nel quale va ricompresa la maggiorazione della retribuzione di posizione. Questo nonostante l'art. 37, comma 3, del C.c.n.l. 16 maggio 2001 stabilisca che la base di calcolo sia rappresentata da tutte le voci stipendiali di cui al medesimo art. 37, comma 1, con esclusione della lettera *f*), vale a dire la retribuzione di risultato. La maggiorazione, sebbene prevista nel comma 4 dell'art. 41 dello stesso C.c.n.l., non può considerarsi di natura diversa della retribuzione di posizione a cui afferisce e, per tale motivo, contribuisce anch'essa alla base di calcolo per il limite ai diritti di rogito.

L'abrogazione del divieto di reformatio in pejus

Il tutto ha origine nel comma 458 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge

27 dicembre 2013, n. 147), il quale ha abrogato l'art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 e i commi 57 e 58 dell'art. 3 della legge n. 537/1993. La prima norma così disponeva:

“Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”.

mentre i commi 57 e 58 citati stabilivano che:

“57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente”.

In sostanza, quindi, in passato, qualora al dipendente pubblico, per effetto di mutamenti nella sua carriera, fosse spettata, in linea teorica, una retribuzione minore, in quanto inquadrato in un livello o in una qualifica inferiore, allo stesso doveva, in ogni caso, essere garantito il medesimo stipendio, con il riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam*. Il principio era noto come divieto di *reformatio in peius* ed era sancito dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato. Tale previsione interessava, in modo particolare, i segretari comunali, i quali, sovente pur di uscire dal periodo di disponibilità, accettavano incarichi in enti di minori dimensioni, a cui corrispondevano importi di retribuzione di posizione più ridotti. La fattispecie era compiutamente disciplinata in una delibera dell'allora Agenzia dei Segretari, la n. 275 del 6 settembre 2001, la quale, dopo aver previsto la possibilità, per gli stessi segretari, di essere nominati in un comune di classe inferiore, ne disponeva il mantenimento della qualifica posseduta al momento della nomina e dell'iscrizione nella fascia di appartenenza e la conservazione del trattamento economico in godimento nella sede precedente, più elevato. Per arrivare a questo risultato, oltre ai casi di reggenza o supplenza, l'ex Ages affermava che:

...

b) ove si tratti di segretari collocati in posizione di disponibilità, nominati in qualità di titolari presso un ente di classe immediatamente inferiore a quella di iscrizione, gli oneri relativi alle differenze retributive rimangono a carico dell'ente, ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dell'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente;

c) qualora si tratti, invece, di segretari titolari di sede, gli oneri relativi alle differenze retributive tra quelle in godimento e quelle previste per la fascia di appartenenza dell'ente inferiore, restano per intero a carico di quest'ultimo secondo le modalità da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi degli artt. 4 ss. del C.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001.

Pertanto, a carico dell'ex Agenzia o a carico del nuovo ente, comunque il segretario conservava la retribuzione corrispondente alla fascia di appartenenza.

In questo contesto, interviene la legge di stabilità 2014, che spazza via la norma di riferimento e travolge il paracadute dei segretari. Di ciò ne viene data evidenza nella nota del Ministero dell'interno, ex Ages, n. 3636 del 9 giugno 2014, nella quale, prendendo atto della nuova normativa, si statuisce la caducazione *ex lege* della delibera n. 275/2001, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della disposizione in commento. E questo sembrava essere la logica conseguenza dell'abrogazione disposta con la legge di stabilità dello scorso anno. Al contrario, il suddetto Ministero, nella nota sopra citata, aggiunge che:

“le amministrazioni interessate dall'applicazione della deliberazione n. 275/2001 debbano disporre, per quanto di competenza ed ove del caso, la revisione dei trattamenti economici dei segretari comunali e provinciali interessati, con decorrenza 1 gennaio 2014”.

In sostanza, quindi, secondo le istruzioni fornite dal Ministero, i comuni dovevano procedere a disapplicare il principio del divieto di *reformatio in peius* anche nel caso in cui l'assegnazione del segretario ad un ente di minori dimensioni sia avvenuto anteriormente al 1° gennaio 2014, riparametrando, in diminuzione, lo stipendio ai livelli inferiori corrispondenti al nuovo comune. Ovviamente questo ricalco si applicava solo dalla data sopra indicata e non poteva essere richiesta la restituzione di quanto già percepito, al fine di evitare la violazione del principio che sancisce la irretroattività delle norme.

A fronte di questa posizione, già lo scorso 10 giugno, un'associazione sindacale ha formulato una vibrata protesta, contestando l'applicazione della nuova norma anche

agli incarichi conferiti prima del 1° gennaio 2014. Non solo, lo stesso sindacato si spinge ben oltre, sostenendo che, con atto confermativo dell'amministrazione di assegnazione, al segretario poteva essere conservato il trattamento economico anche se il nuovo incarico in un ente di minore dimensione fosse stato conferito dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità 2014. Se quest'ultima appare una "forzatura" della disposizione, che, in sostanza, verrebbe a perdere di significato a fronte di un atto del comune (facoltà, tra l'altro, non prevista dalla legge), anche l'applicazione dell'abrogazione del divieto di *reformatio in peius* agli incarichi ante 1° gennaio 2014 sembra, non di meno, un'interpretazione altrettanto azzardata.

In questo contesto, appare difficile per l'amministrazione non seguire le indicazioni fornite dal Ministero dell'interno, ex Ages, che, ricordiamo, risulta essere il soggetto dal quale dipendono giuridicamente i segretari comunali e provinciali e al quale compete l'attribuzione del trattamento economico fondamentale al segretario stesso. A quest'ultimo non rimane che ricorrere al giudice per vedersi riconosciute le proprie ragioni, qualora non concordi con i provvedimenti adottati dall'ente di assegnazione.

La retribuzione di posizione per i segretari in convenzione

Il ricorso alla convenzione di segreteria veniva visto, nei tempi passati, con un certo *favor* in quanto portava benefici a tutti i soggetti che avevano parola in argomento: gli enti che vi partecipavano, i quali potevano ripartirsi il costo, abbastanza sostenuto, della retribuzione del segretario, anche se dovevano rinunciare, in parte, alla sua presenza; il segretario, che vedeva aumentare la sua retribuzione, e l'ex Agenzia, che, in questo modo, aveva trovato una soluzione alla carenza cronica di segretari comunali e provinciali. Ma una recente presa di posizione da parte di un organo istituzionale rende meno "appetibile" il ricorso all'istituto, almeno per i segretari.

L'intervento avviene ad opera della Ragioneria dello Stato - I.G.O.P. - in risposta ad un quesito posto dal Comune di Moricone nel settembre dello scorso anno. Fino a quella data, la posizione comunemente adottata in ordine alla determinazione della classe demografica, a fronte della quale si doveva determinare la retribuzione di posizione del segretario, vedeva considerata la popolazione della convenzione nel suo complesso e non con riferimento ad un singolo ente. Si veda, per tutti, la deliberazione dell'ex Agenzia dei Segretari n. 90 del 12 aprile 2000. Il principio della unitarietà della convenzione è stato più volte ribadito e sotto diversi aspetti. Ad esempio, è stato affermato che, a fronte di un segretario in convenzione vi può essere un solo vice-segretario e non tanti vice quanti sono i comuni che appartengono alla convenzione stessa; il Sindaco che procede alla nomina è una solo, ecc.

In questo contesto arriva il parere della Ragioneria dello Stato prot. 76063 del 29 settembre 2014, nel quale si afferma che:

“va, comunque, evidenziato che, nei casi di sedi convenzionate, non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi infatti determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto”.

In sostanza, quindi, per la Ragioneria dello Stato, la convenzione fra comuni non deve avere riflessi sulla retribuzione di posizione del segretario, il quale trae beneficio dall'operazione posta in essere con il riconoscimento della retribuzioni aggiuntiva per sedi convenzionate, secondo l'art. 45 del C.c.n.l. 16 maggio 2001 (*“Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento”*). Posizione rimarcata nella nota della Ragioneria, nella quale si ribadisce che *“al segretario compete solo la predetta retribuzione aggiuntiva pari al 25% e nessuna variazione interviene sulla retribuzione di posizione”*. Sono evidenti i riflessi negativi sulla busta paga del segretario, maggiormente pesanti se si considera che, a volte, il comune capofila non è rappresentato dall'amministrazione più popolosa che partecipa alla convenzione.

Anche a fronte di quanto espressa dalla Rgs interviene, in data 10 novembre 2014, una dura nota a firma congiunta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali e provinciali, nella quale si ribadisce la correttezza delle interpretazioni e dell'operato assunti in passato e invita la Ragioneria dello Stato a rivedere il proprio parere. Poi, sulla questione, cala il silenzio. Ancora una volta la patata bollente resta in mano al responsabile del servizio personale, che deve procedere all'elaborazione del cedolino paga del segretario. Ma, in questo caso, il problema assume un'importanza ancor più rilevante in quanto la nota della Rgs ha valore interpretativo e, quindi, ha effetto dall'entrata in vigore della norma. In altre parole, se l'amministrazione vuole seguire le indicazioni della Rgs, deve procedere al ricalcolo della retribuzione di posizione attribuita al segretario anche per gli anni passati e procedere al relativo recupero. Ancora una volta, questo sarebbe l'unico comportamento che salvaguarda il suddetto responsabile da una eventuale contestazione di danno erariale, in caso di verifica ispettiva. E al segretario non rimane che la via dell'impugnativa davanti al giudice.

La valutazione del segretario e la retribuzione di risultato

Sicuramente l'argomento non rappresenta una novità, ma viene ricordato in quanto stupisce che, nel 2014, un'amministrazione interroghi l'Aran sulla obbligatorietà della

valutazione per un segretario comunale. In argomento, giova ricordare che l'art. 42 del C.c.n.l. 16 maggio 2001, in ordine all'attribuzione della retribuzione di risultato, prevede, al comma 1, che *"Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale"*. Il successivo comma 3 precisa che *"Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del d.lgs. n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati"*.

La previsione contrattuale non pare prestare il fianco a dubbi di alcuna sorta. Eppure, spesso, la retribuzione di risultato viene riconosciuta al segretario secondo meccanismi quasi automatici nella misura massima consentita dal C.c.n.l. In altri casi, si arriva ad una "valutazione" molto generica e per nulla collegata ad obiettivi effettuata ad opera del Sindaco.

Con l'avvento del d.lgs. n. 150/2009 risulta evidente che alcuni aspetti sono mutati, ma la sostanza non può che ritenersi confermata. Il segretario comunale, quale dipendente pubblico e per effetto della sua equiparazione alla dirigenza, non può esimersi da un processo valutativo, ai cui risultati debba farsi riferimento per la corresponsione della retribuzione di risultato. Anche l'ex Agenzia dei Segretari, nel 2012, rispondendo ad un quesito in materia, aveva affermato che *"la necessità della preventiva e formale valutazione dell'attività del segretario comunale si pone, pertanto, quale momento imprescindibile e prodromico alla corresponsione della voce retributiva in argomento"*. Il riferimento era alla retribuzione di risultato.

In questo panorama interviene il parere dell'Aran SEG_041 del 14 ottobre 2014, il quale disegna il percorso che deve essere seguito per il corretto riconoscimento della predetta voce di stipendio al segretario. Si riporta il testo integrale:

L'istituto della "Valutazione" è obbligatorio anche per il segretario comunale?

In proposito, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) in generale, si deve evidenziare che, base alle previsioni del Titolo II del d.lgs. n. 150/2009, tutte le amministrazioni adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare non solo la performance organizzativa ma anche quella individuale, con riferimento a tutte le categorie di personale presenti nell'ente (dirigenti e non dirigenti);*
- b) con riferimento poi alla particolare ipotesi del segretario comunale, si deve ricordare anche che allo stesso, l'indennità di risultato non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato; infatti, l'art. 42 del C.c.n.l. dei segretari comunali e*

provinciali del 16 maggio 2001, stabilisce che la corresponsione di tale voce retributiva può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:

- 1. preventiva determinazione dell'ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta al segretario, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;*
- 2. preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale;*
- 3. valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata, in coerenza con le previsioni del Titolo II del d.lgs. n. 150/2009, in materia di definizione di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.*

Chiarito, una volta per tutte, quali sono le fasi necessarie per poter attribuire la retribuzione di risultato al segretario si ritiene di poter concludere che, in mancanza di uno dei predetti passaggi, il riconoscimento dell'emolumento non può dirsi legittimamente effettuato con probabile imputazione del relativo danno erariale al responsabile che ha provveduto al pagamento, a fronte di una verifica ispettiva.

La trattenuta in caso di ricovero ospedaliero

Anche questo argomento non rappresenta una novità dell'ultima ora, ma, spesso, si rileva che le amministrazioni non adottano i comportamenti corretti.

Come si ricorderà, la trattenuta in caso di malattia è stata introdotta dall'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008, il quale dispone che:

“Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.

Tra le voci retributive che devono essere decurtate in caso di malattia, Aran, Ragioneria dello Stato e funzione pubblica hanno individuato, con riferimento al segretario comunale, la retribuzione di posizione e l'indennità di direttore generale, ove riconosciuta. E questo ormai risulta pacificamente applicato nelle singole amministrazioni. L'aspetto meno noto riguarda la clausola di salvaguardia prevista dal secondo periodo del medesimo comma 1, il quale dispone che:

“Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.

Un esempio di tale trattamento di maggior favore è contenuto nell'art. 21, comma 7, del C.c.n.l. 6 luglio 1995, per quanto riguarda i dipendenti non dirigenti del comparto Regioni e autonomie locali, il quale dispone che, in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al predetto contratto.

Ma nel panorama dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali, una clausola di salvaguardia del tipo sopra riportato non è presente. Pertanto, anche in caso di ricovero ospedaliero nonché nel periodo che segue di convalescenza, al segretario comunale deve essere applicata la trattenuta Brunetta sulla retribuzione di posizione e sull'eventuale indennità di direttore generale. In tal senso, si è espressa l'Aran, con il parere RAL1089. Seppure la numerazione riguardi il personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali, il quesito ha, quali destinatari, i segretari comunali. Si legge, infatti, che:

“Per i periodi di convalescenza post ricovero ospedaliero, si evidenzia che, l'art. 71, comma 1, della legge n. 133/2008, per il caso di ricovero ospedaliero, fa salvo “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore”.

Secondo il Dipartimento della funzione pubblica (pareri n. 53/2008 e n. 7229, consultabili sul sito istituzionale del citato Dipartimento), il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto anche per le “assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto, a parere del Dipartimento, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, trova applicazione la specifica regolamentazione dettata dal C.c.n.l. di riferimento ove esistente e più favorevole (senza cioè le decurtazioni del trattamento economico accessorio).

Nella vigente disciplina contrattuale dei Segretari Comunali e Provinciali (art. 23 del C.c.n.l. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001) non esiste alcuna disposizione che preveda un trattamento economico specifico (e di maggior favore) per il caso di assenza di tale categoria di personale connessa a ricovero ospedaliero”.